

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse **KATIA BONANNO** (C.F. BNNKTA87H52F158J) nata a Messina il 12 giugno 1987 ed ivi residente in Via Seminario Estivo, Is. 10B, n. 26; rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'Avv. DanielaGarufi(C.F.GRFDNL72S49F158I) pec:5 avvdanielagarufi@puntopec.it presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Messina, via Alessio Valore, 21 (tel – fax 090.711643)

contro

- **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.A. (C.F. 03459080838)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea;
- **il Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – **Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Dogali 1/D, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, n. 65

e nei confronti

di tutti i candidati inseriti in graduatoria finale per **la selezione di n. 100 lavoratori di livello “J” – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di durata annuale per operatore ecologico** precedenti e



successivi alla posizione n. 57, nella quale Bonanno Katia era stata inserita, prima dell'ingiusta esclusione, nonché degli altri 100 candidati inseriti nell'elenco di preselezione pubblicato il 4 novembre 2019.

PREMESSO IN FATTO

A) Su richiesta di avviamento a selezione n. 9237 del 13 agosto 2019, da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A., il Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative – **Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicava avviso per l'assunzione a tempo determinato (durata annuale) di **n. 100 operatori ecologici** (prot. n. 27511 del 19 agosto 2019, **all. doc. n. 1**, successivamente integrato da avviso prot. n. 28845 del 30 agosto 2019, **all. doc. n. 2** e da avviso prot. n. 29177 del 2 settembre 2019, **all. doc. n. 3**).

Trattandosi di posizione lavorativa, per la quale è richiesto il solo assolvimento dell'obbligo scolastico – senza sostenere apposito concorso per esami – da dichiarare in apposito modulo (unitamente all'immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego), veniva avviata la procedura cd. del **reclutamento tra i presenti** ex art. 16 l. n. 56/87.

Com'è noto, la suddetta procedura contempla la **formazione di graduatoria di precedenza**, in base ai criteri fissati dal D.A. n. 46 del 25 marzo 2004 (**carico familiare e reddito**), formulata, nel caso di specie, secondo ordine decrescente dal punteggio base di 1000 punti, in considerazione dei due criteri appena indicati.

In data 18 settembre 2019, Bonanno Katia presentava la propria domanda di preselezione, munita dei richiesti allegati (**all. doc. n. 4**).



B) Con nota prot. n. 49043 del 4 novembre 2019 (**all. doc. n. 5**), il Dipartimento assessoriale competente, Servizio XII – Centro per l’impiego di Messina pubblicava l’elenco, in numero pari al doppio delle unità richieste, di preselezione per l’assunzione annuale *de qua*, <esperite le verifiche sulle dichiarazioni presentate>, nel quale la ricorrente figurava alla posizione n. 183, con provvisoria assegnazione di 820 punti

Con nota dell’8 novembre 2019 (**all. doc. n. 6**), nel fissato termine di quindici giorni per eventuali osservazioni degli interessati, **la ricorrente rilevava l’erroneo mancato inserimento del proprio convivente** (in aggiunta alle tre figlie minorenni).

Con nota prot. 59407 del 3 dicembre 2019 (**all. doc. n. 7**), il Dipartimento regionale competente trasmetteva all’Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. l’*<elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione dei candidati all’assunzione a tempo determinato> de qua*, nel quale **Bonanno Katia** figurava alla **posizione n. 57, conseguendo 760 punti**, previo accoglimento delle proprie osservazioni.

Conseguentemente, come richiestole, in data 22 gennaio 2020, la ricorrente presentava alla Messina Servizi Bene Comune S.p.A. (prot. n. 933/2020, **all. doc. n. 8**) dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto, tra i vari requisiti, anche quello dell’**“Assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso”**.

Con nota prot. n. 5195/2020 del 6 maggio 2020 (**all. doc. n. 9**), mai notificata alla ricorrente ed acquisita solo a seguito di istanza di accesso dello scrivente procuratore dell’8 giugno 2020 (avanzata dopo aver avuto notizia informale dell’esclusione, **all. doc. n. 10**), Messina Servizi Bene Comune S.p.A.



arbitrariamente disponeva l'esclusione di Bonanno Katia dalla suddetta graduatoria per presunta mancanza del possesso del requisito, appunto *<di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso>*.

In allegato a detto provvedimento di esclusione, con nota prot. n. 6831 del 9 giugno 2020 (**all. doc. n. 11**), Messina Servizi Bene Comune S.p.A. trasmetteva Certificato Casellario Giudiziale, per uso amministrativo, estrapolato ex art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313/2002, nel quale risultava la seguente unica dicitura (**all. doc. n. 12**): *<1) 27/11/2015 Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Messina esecutivo il 22/02/2016 – 1° reato) violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa art. 335 c.p. (commesso in epoca anteriore e prossima al 3/3/2015. Dispositivo: Multa 250,00 Euro)>*.

E' evidente che detta esclusione dalla graduatoria è gravemente lesiva della sfera giuridica della ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittima esclusione per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge sulle norme regolatrici dei rapporti tra diritto al lavoro e precedenti penali. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, commi 2 e 3, D.P.R. n. 313/2002. Violazione falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82.

Bonanno Katia ha subito l'ingiusto pregiudizio del proprio diritto all'assunzione, acquisito tramite l'inserimento in posizione utile in graduatoria (**n. 57**) per un'impropria ed illegittima interpretazione da parte della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del requisito sull'assenza di condanne penali, di



applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso>.

E' evidente, infatti, come tale requisito non possa mai essere interpretato nel senso che qualunque tipo di condanna penale impedisca l'esercizio di qualsiasi forma di prestazione lavorativa nei confronti di una Pubblica Amministrazione o soggetto ad essa equiparato, come è, invece accaduto nel caso di specie.

Bonanno Katia, infatti, è stata esclusa per una veniale fattispecie colposa, sanzionata con una multa di €. 250,00 che nessuna conferenza ostativa può mai possedere nei confronti della prestazione lavorativa di "operatore ecologico".

In disparte la circostanza che di tale decreto penale di condanna, la ricorrente è venuta a conoscenza solo con la suddetta istanza di accesso agli atti, va detto che a conferma della manifesta illegittimità di una interpretazione così arbitrariamente rigorosa, **la legge non prevede l'inserimento di tale fattispecie nella versione del certificato del casellario giudiziale rilasciata al titolare.**

Infatti, a seguito di accesso dell'interessato, dal Certificato del Casellario giudiziale, rilasciato a Bonanno Katia (nr. 6992/2020/R) risulta:<NULLA> (all. doc. n. 13).

Ne deriva che il contenuto della dichiarazione sostitutiva della Bonanno non poteva che essere quello reso e prodotto al datore di lavoro, per cui alcun dolo o comunque alcun intento di raggiro ed elusione possono rinvenirsi nella condotta della ricorrente.

Certamente, la Bonanno non era tenuta a dichiarare più di quanto emergesse dal Certificato del Casellario Giudiziale dalla medesima estrapolabile, come invece si pretenderebbe *ex adverso*.



Inoltre, se Messina Servizi Bene Comune S.p.A. avesse fatto la richiesta di certificato selettivo (invece che quella di certificato generale), come impostole **dall'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 313/2002, riformato dal d.lgs. n. 122/2018 (e non ai sensi del comma 3, come invece ha erroneamente fatto)**, avrebbe ottenuto lo stesso esito contenuto nel certificato rilasciato alla parte interessata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 28, D.P.R. n. 313/2002, il certificato selettivo, infatti, «contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore».

Va precisato, infatti, che prima della riforma del 2018 sul contenuto del certificato del casellario giudiziale, dal combinato disposto degli artt. 175 c.p. e dell'art. 688 c.p.p. si evinceva che, allorchè le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato, quale quello in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

Secondo Cass. Pen. n. 37566/2019: *<Tale normativa è notevolmente mutata con l'introduzione del D.P.R. n. 313 del 2002, che con l'art. 52 ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 c.p.p. ... La differenza rispetto all'abrogato art. 688 c.p.p. sta nel fatto che è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e "ogni organo avente giurisdizione penale" che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona">*.

Ma a tutto voler concedere, anche ipotizzando che dal certificato selettivo,



possa emergere comunque l'iscrizione del decreto penale di condanna *de quo*, è evidente che **si tratta di una prima condanna ad una pena pecuniaria non superiore a 516 euro**, per la quale ipotesi la legge prevede la **non menzione** nel certificato del casellario giudiziale (**art. 175 c.p.**).

La mancata opposizione al decreto penale per causa non imputabile alla ricorrente ha impedito l'emissione dell'ordine giudiziale in tale senso.

Ma ciò non significa che il datore di lavoro sia legittimato ad escludere automaticamente da una graduatoria definitiva un lavoratore destinato alle mansioni di operatore ecologico per una veniale fattispecie colposa.

L'amministrazione pubblica o il soggetto ad essa equiparato è tenuta infatti ad una valutazione espressa sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la fattispecie per la quale la Bonanno è stata attinta da decreto penale di condanna per €. 250,00 incida in maniera addirittura ostativa sulla moralità e professionalità del lavoratore, così da impedirgli di svolgere la prestazione di operatore ecologico.

E' evidente che, nel caso di specie, invece di procedere ad un'automatica esclusione lesiva del diritto al lavoro, andava operato un bilanciamento con la basilare istanza di tutela della ricorrente, nella sua individualità e funzionalità lavorativa, con particolare riferimento all'interpretazione dei requisiti di moralità richiesti per l'assunzione, soprattutto se a tempo determinato e per prestazioni materiali, per le quali è richiesto solo l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Le uniche ipotesi di esclusione automatica sono quelle contemplate dall'**art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82**: *“Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica*



amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione”.

Non è questo il caso concernente Bonanno Katia e se la suddetta limitazione delle ipotesi di esclusione automatica vale per i concorsi pubblici nei quali si devono svolgere esami, a maggior ragione, il principio deve valere per le procedure quali quelle di odierna attenzione.

Davvero non si comprende nel caso di specie quale incidenza possa avere una fattispecie colposa così veniale sulla valutazione della moralità e della professionalità collegata al servizio di operatore ecologico che la Bonanno ha il pieno diritto di svolgere essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva.

Il datore avrebbe dovuto quantomeno motivare tale esclusione che in difetto di tale incombenza fondamentale non può che rivelarsi manifestamente arbitraria, illegittima e lesiva del diritto al lavoro.

Infatti, la valutazione di esclusione non può essere automatica, dovendo al contrario essere effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, con imprescindibile contestualizzazione degli episodi vagliati ed attenta valutazione delle caratteristiche oggettive del fatto addebitato e della personalità del candidato (anche alla luce della sua evoluzione temporale).

SUL PERICULUM IN MORA

In ordine al *periculum in mora*, giova evidenziare che l'arbitraria opzione di esclusione dalla graduatoria nella quale era stata utilmente inserita, comporta un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla ricorrente, a maggior ragione in considerazione che se non intervenisse il provvedimento cautelare, Bonanno



Katia non potrebbe usufruire del contratto a tempo determinato di durata annuale.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione delle pessime condizioni di reddito in cui versa l'intero nucleo.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia.

RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte, posto che, come si diceva, la prestazione lavorativa è collegata a rapporto a tempo determinato di durata annuale.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che la convocazione della controparte possa concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che



l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, si chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, l'ingiusta esclusione e ordinare il reinserimento in graduatoria di Katia Bonanno con le connesse incombenze e determinazioni per consentirle di godere del diritto al lavoro che, nel caso concreto, le spetta per legge.

**ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI
COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 150 E
151 CPC**

Com'è noto, l'art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami.

Ex art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.

Stante la difficoltà per la ricorrente di procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adito e/o il GUL designato lo ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria in posizione antecedente alla n. 57 della Bonanno (o comunque utile anche con riferimento ad eventuali scorrimenti della graduatoria del doppio di numeri di posti disponibili, giusta elenco di preselezione del 14 novembre 2019), venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali



e del Lavoro della Regione Siciliana e/o del Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato Regionale e/o di Messina Servizi Bene Comune S.p.A e/o del Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Tutto ciò premesso, Bonanno Katia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati ed in particolare a coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 760 punti, corrispondente a quello attribuito a Bonanno Katia, compresi coloro che sono stati inseriti oltre la posizione n. 100, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc,** (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet della Regione Siciliana, nelle articolazioni in narrativa indicate e/o anche, se ritenuto necessario, di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune



2) In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, accertare e dichiarare il diritto di Bonanno Katia di prestare servizio quale operatore ecologico secondo la procedura e secondo la tempistica esposta in narrativa;

3) Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti al reinserimento di Bonanno Katia nella graduatoria finale nella quale figura al posto utile n. 57, con un punteggio di 760 ed ai conseguenziali adempimenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per la percezione di tutte le voci retributive o comunque connesse alla prestazione cui la ricorrente ha diritto;

4) In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca dell'esclusione di Bonanno Katia dalla graduatoria per la selezione di n. 100 lavoratori di livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di durata annuale per operatore ecologico e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopra dedotti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

5) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa di operatore ecologico di durata annuale ed a percepirne la retribuzione, godendo di tutti i diritti connessi;



6) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di controparte su cui incombe l'onere della prova;

Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che parte ricorrente attende provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio richiesto con domanda depositata presso il COA di Messina, in data 26 giugno 2020, n. 1301/2020.

A tal fine si riserva di depositare la relativa delibera.

Messina li, 7 luglio 2020.

Avv. Daniela Garufi

